

di Marco Colacicco

**L'**imprenditore, una volta presa la spessa sofferta decisione di vendere la propria società o gruppo, si trova a fare i conti con la fiscalità della cessione, quella che viene comunemente denominata il **capital gain**. La preparazione di questo cruciale momento, soprattutto nei casi di imprese di grandi dimensioni, ha da sempre impegnato i pensieri dell'imprenditore stimolato la fantasia dei suoi consulenti, di volta in volta portati a suggerire architetture sempre più complesse, dal veicolo estero alla catena di holding fino ai trust.

Eppure la forma migliore di detenzione della propria partecipazione, anche alla luce dell'onerosità complessiva della cessione, è sempre stata il suo **diretto possesso**, che significa innanzitutto **immediato incasso del prezzo nella propria disponibilità** al momento del realizzato, senza bisogno di dover smontare veicoli o strutture creati a monte e di affrontare talvolta problematiche fiscali che si erano trascurate a fronte di una mancata visione a 360° dell'intera operazione.

Diretto possesso significa altresì poter beneficiare delle leggi di rivalutazione del costo fiscale della propria partecipazione con le nuove norme in tema di capital gain, che hanno a loro volta significativamente alleviato il carico fiscale sulla cessione delle partecipazioni (in particolare nel caso di quelle definite come «qualificate», nei termini nel seguito evidenziati).

**Chi può beneficiarne**

Il 16 marzo viene a scadere l'ennesima proroga della legge che consente di rivalutare, sino al valore di mercato, il costo fiscale di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati. L'opportunità è rivolta alle partecipazioni detenute da parte di persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali), società semplici e associazioni a esse equiparate, enti non commerciali e a determinate condizioni, soggetti non residenti.

Al di là dell'apparente complicazione della norma e dei diversi casi in essa contemplati, si può rilevare come l'opportunità concerna principalmente tutti i casi di **partecipazioni in società non quotate direttamente detenute da parte** delle persone fisiche. È quindi il caso degli imprenditori che decidano di vendere la propria società o la propria capogruppo.

## VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE

Il 16 marzo scadrà la proroga della legge che consente di rivalutare il costo di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati. È l'ultima opportunità

# Addio alle perizie

### Un costo fiscale limitato

L'onere fiscale per rivalutare il costo delle partecipazioni detenute al valore di mercato è pari al 4% del valore di perizia, nel caso di partecipazioni «qualificate», e del 2% del valore di perizia, nel caso di partecipazioni «non qualificate».

Si ricorda come, limitando per semplicità l'analisi ai soli titoli non quotati e alle società in cui non vi siano anche azioni con diritti di voto limitato, vale a dire la quasi totalità delle imprese italiane, sono definite quali partecipazioni **qualificate** quelle di cui il socio detiene individualmente più del 20% del capitale sociale.

Specularmente le partecipazioni **non qualificate** sono quelle in cui il singolo socio detiene una partecipazione pari o inferiore al 20% del capitale. Tale imposta sostitutiva del 4 o 2% può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con addebito sugli rate successive alla prima degli interessi in misura del 3% annuo.

### Quali regole e vincoli

La possibilità di rivalutare il costo fiscale dei titoli detenuti è subordinata a una serie di regole e vincoli. La partecipazione doveva essere innanzitutto già **detenuta alla data del 1° gennaio 2003**, non è quindi possibile beneficiare dell'agevolazione per quelle acquisite successivamente (né per quelle rievolute per successione o donazione dopo tale data).

L'**entità della partecipazione** (qualificata o non qualificata) pescherà alla data del 1° gennaio 2003 e altresì l'elemento di riferimento per determinare l'aliquota di imposta sostitutiva (2 o 4%) applicabile, senza quindi dover tenere conto di eventuali variazioni successive. In terzo luogo, sempre alla data del 1° gennaio 2003, i titoli **non dovevano essere quotati** in un mercato regolamentato. Anche in questo caso la verifica deve essere effettuata a tale data; non vi sono dunque ostacoli per le società che si sono quotate successivamente né per quelle revocate dalla negoziazione anteriormente alla data di riferimento.

Un ulteriore vincolo è rappresentato dalla predisposizione, entro il prossimo 16 marzo 2004, di una **perizia giurata di stima** (avente come data di riferimento per la valutazione il 1° gennaio 2003). L'amministrazione finanziaria ha precisato come la perizia possa anche essere successiva alla cessione (con la sola ovvia esclusione del caso, raro nella fattispecie, dei titoli tassati in regime di risparmio amministrato o gestito) e con conseguente vantaggio, e grande opportunità, per tutti coloro che

rilevato da tenere in considerazione è poi il **fattore tempo**, mentre l'imposta sostitutiva deve essere pagata subito (con possibile differimento triennale) la tassazione in applicazione dell'ordinaria normativa sull'imposizione delle plusvalenze avrebbe luogo nel solo momento del realizzato, che potrebbe anche non essere imminente o addirittura nei programmi. Si deve dunque prestare attenzione a evitare un inutile anticipo d'imposta.

La prima verifica da farsi è dunque il **confronto** tra il costo dell'imposta sostitutiva (del 4 o 2%) sul valore di perizia e il 18% (partecipazione qualificata) o 12,5% (partecipazione non qualificata) della plusvalenza latente e oggi gravante sui titoli; la perizia e il pagamento dell'imposta sostitutiva sarebbero convenienti nel solo caso in cui l'imposta sostitutiva fosse inferiore all'ordinaria tassazione gravante sui titoli.

Una volta superata questa prima verifica si può elencare una **griglia di casi in cui è conveniente affrettarsi a effettuare la perizia delle proprie partecipazioni**:

1) **cessioni già effettuate**, per le quali si rende ora possibile predisporre entro il 16 marzo la perizia di stima (con la sola, rara eccezione dei titoli tassati in regime di risparmio amministrato o gestito, per i quali l'imposizione ha già avuto luogo). Si tratta di una sorta di regalo inatteso per tutti coloro che si trovassero in questa situazione;

2) **programma di cessione**, a breve della partecipazione, in forma totale o parziale;

3) **previsto conferimento in società** delle proprie partecipazioni, al fine di realizzare un gruppo di imprese e adottare il consolidato fiscale (per esempio, per compensare utili e perdite).

Ai precedenti tre casi deve essere affiancata un'approfondita valutazione in tutte quelle situazioni in cui il **costo fiscale è estremamente ridotto** (e la plusvalenza latente sui titoli conseguentemente elevata) ma non è prevista una cessione a breve. L'onere, certo e immediato (con possibile differimento triennale), del 4 o 2% sul valore di perizia deve essere messo a confronto con un costo futuro che potrebbe approssimarsi al 12,5 o 18% del valore di mercato della partecipazione, quindi una tassazione ben più elevata ma differita nel tempo.

Si può dunque concludere essendovano come la **convenienza a effettuare le perizie cresca al crescere della plusvalenza latente** e sia particolarmente elevata in casi di costi fiscalmente riconosciuti alle partecipazioni limitate, mentre si **riduce**, anche sostanzialmente, di fronte all'**incertezza in ordine al momento di effettivo realizzato** dei titoli. (riproduzione riservata)

(3 - nella prossima puntata: la rivalutazione dei beni d'impresa)

zioni, ognuna singolarmente definibile quale «non qualificata».

La riforma del diritto tributario, se ha lasciato inalterati i criteri di imposizione delle partecipazioni non qualificate, ha, come si diceva, profondamente innovato la tassazione delle partecipazioni definite qualificate.

In particolare, la base imponibile è sempre riferimento alla plusvalenza realizzata, ma limitandosi al 40% della stessa, mentre l'aliquota è quella marginale di imposta dell'imprenditore, visto che l'operazione di cessione viene fatta rientrare nella sua dichiarazione dei redditi.

Facendo un rapido calcolo e supponendo che, come accadrà nella grandissima maggioranza dei casi, l'intero capital gain andrà a ricadere nell'aliquota marginale d'imposta del 18%, ne discende che le plusvalenze su sessioni di partecipazioni qualificate verranno tassate con imposizione pari al 18% del **capital gain realizzato**; una significativa riduzione rispetto al 27% precedente.

Si può dunque concludere come l'imposizione varierà tra un 12,5% della plusvalenza, per le partecipazioni non qualificate, e un massimo del 18% del capital gain stesso per le partecipazioni qualificate. Inoltre, il prezzo, al netto dell'onere fiscale, affluirà nelle dirette disponibilità dell'imprenditore, senza oneri e problematiche ulteriori.

### Per un calcolo di convenienza

È dunque evidente come l'opportunità di rivalutare mediante perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva del 2 o 4% il costo fiscale delle partecipazioni detenute si debba confrontare con l'ordinaria tassazione del capital gain che si subirebbe al momento del realizzato.

Il calcolo di convenienza è semplice e immediato.

Nel caso di **partecipazioni qualificate**, il 4% del valore di perizia della propria partecipazione deve essere messo a confronto con il 18% (dando per assunto che la plusvalenza andrà a ricadere nell'aliquota marginale d'imposta del 45%) della plusvalenza latente gravante sui titoli.

Nel caso di **partecipazioni non qualificate**, il 2% del valore di perizia della propria partecipazione deve essere rapportato al 12,5% della plusvalenza latente.

In entrambi i casi è evidente che qualora l'imposta sostitutiva sul valore di perizia sia superiore alla tassazione che graverebbe in caso di cessione, in applicazione della nuova normativa sul capital gain, nulla debba essere fatto a oggi.

Un secondo elemento di estremo